Legge LXXXIX del 2025
che vieta la produzione e l'immissione sul mercato di carne coltivata*

[1] È pacifico che la produzione alimentare tradizionale ha un impatto positivo sull'agricoltura nel suo insieme e sulle condizioni di vita nelle zone rurali.

[2] È importante che la nostra dieta sia basata su alimenti di alta qualità prodotti con ingredienti naturali.

[3] I prodotti alimentari, conformemente alla loro destinazione d'uso, vengono assunti continuamente e una parte significativa di essi viene assorbita dall'organismo umano. Di conseguenza, occorre profondere ogni sforzo per eliminare o ridurre eventuali effetti negativi, poiché gli alimenti che entrano nell'organismo umano possono anche rappresentare una fonte di grave pericolo. Le tecnologie e i metodi di produzione non convenzionali comportano potenziali pericoli che minacciano i nostri valori fondamentali. Non abbiamo ancora una risposta soddisfacente a queste sfide.

[4] Gli eventuali effetti negativi motivano un divieto generale di produzione e immissione sul mercato di carne coltivata in laboratorio.

[5] Tale divieto può prevedere solo rarissime eccezioni; di conseguenza, la produzione e l'immissione sul mercato di carne coltivata in laboratorio possono essere consentite solo a fini medici e veterinari.

[6] Sulla base di quanto sopra e in applicazione dei diritti fondamentali alla salute fisica e mentale definiti nella Legge fondamentale, nonché a un ambiente sano, l'Assemblea nazionale approva la seguente legge:

Articolo 1 Ai fini della presente legge, per "carne coltivata in laboratorio" si intende un prodotto isolato o ottenuto da cellule o tessuti animali in condizioni artificiali al di fuori dell'organismo vivente.

Articolo 2 Ad eccezione dell'uso medico e veterinario, sono vietate la produzione e l'immissione sul mercato di carne coltivata in laboratorio e di prodotti contenenti carne coltivata in laboratorio fra gli ingredienti.

Articolo 3 In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, l'organismo di controllo della filiera alimentare può applicare le conseguenze giuridiche di cui al capo VI della legge XLVI del 2008 sulla filiera alimentare e il suo controllo ufficiale (in prosieguo: legge sui prodotti alimentari), conformemente alle disposizioni della legge sui prodotti alimentari e ai sensi del relativo decreto attuativo.

Articolo 4 Il governo è autorizzato a designare l'organismo di controllo della filiera alimentare mediante decreto.

Articolo 5 La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Articolo 6 L'obbligo di notifica preventiva del presente progetto di legge, di cui agli articoli da 5 a 7 della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, è stato soddisfatto.

Dr. Sulyok Tamás, m.p.
Presidente della Repubblica

Kövér László, m.p.
Presidente dell'Assemblea nazionale

* La legge è stata adottata dall'Assemblea nazionale durante la seduta del 18 novembre 2025.